

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail [consigli nazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoro.it)pec: [consigli nazionale@consulnetidellavoropec.it](mailto:consigli nazionale@consulnetidellavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 29 ottobre 2022

**COMUNICATI E NOTIZIE***Allegati: 1*

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti  
del Consiglio Nazionale dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: Nuovo Regolamento sulle Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato. Precisazioni in materia di formazione.**

In considerazione dell'adozione del Nuovo Regolamento delle Commissioni di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, entrato ufficialmente in vigore in data 1° ottobre 2022, si rende opportuno precisare alcuni aspetti relativi alla formazione dei Commissari e, in particolare, al corretto computo dei crediti in relazione all'anno solare in corso.

L'art. 6 comma 5 del suddetto Regolamento sancisce che *tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare almeno 4 ore di formazione specifica sui procedimenti e le funzioni previste dal Regolamento, per ciascun anno (1° gennaio/31 dicembre)*, modificando quanto invece previsto nella precedente versione, in vigore fino al 30 settembre u.s., che stabiliva l'obbligo di *effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 per ciascun anno successivo (1° gennaio/31 dicembre)*.

Pertanto, considerato che le nuove disposizioni previste dall'attuale Regolamento esplicano i propri effetti a partire dal 1° ottobre, al fine di stabilire il corretto computo dei crediti formativi che ciascun componente la commissione in oggetto è tenuto a maturare, è necessario riproporzionare in dodicesimi le ore di formazione secondo quanto indicato di seguito a titolo esemplificativo:

- Per il periodo 1° gennaio/30 settembre i commissari sono tenuti a svolgere almeno 18 ore di formazione nel primo anno e almeno 12 per le annualità successive; le tematiche e le materie oggetto della formazione specifica sono indicate nell'Allegato 3 alla Circolare n. 1095 del 23 maggio 2013;
- Per il restante periodo, ovvero 1° ottobre/31 dicembre, l'obbligo formativo sarà pari ad un solo credito da maturare in relazione al programma, allegato alla presente comunicazione, aggiornato sulla base delle novità normative introdotte dal Regolamento.



Pertanto, nel complesso, un commissario in carica da più anni, nell'anno 2022 dovrà maturare n. 13 crediti( in luogo di 16), di cui almeno 1 nelle materie inerenti "*ai procedimenti e alle funzioni previste dal Regolamento*".

Inoltre, al fine di favorire l'adempimento, si rammenta che nell'area riservata alla Formazione per i Consigli provinciali, del sito della Fondazione Studi, sono disponibili specifici video corsi dedicati alla formazione destinata ai Componenti delle Commissioni.

Si evidenzia infine che le richieste di accreditamento di eventi formativi, organizzati dal 1° ottobre in poi, destinati ai Componenti le Commissioni in oggetto, dovranno pervenire al Consiglio Nazionale esclusivamente in relazione "*ai procedimenti e alle funzioni previste dal Regolamento*", secondo quanto disposto dal summenzionato art. 6, comma 5.

Non potranno pertanto essere accolte istanze concernenti tematiche diverse da quelle sopra indicate.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Francesca Maione

FM/FD/GM/sr